

SE ZIONE	ESI TO	NU MERO	AN NO	MATERIA	PUBBLIC AZIONE
LIG URIA	SE NTENZA	45	201	RESPONS ABILITA'	01/07/201 5

SENT.45/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano Coccoli presidente

Dott. Tommaso Salamone consigliere relatore

Dott.ssa Maria Riolo consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19603** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti del signor **U. P. R.**, nato il 4.7.--- a Genova, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dal prof. avv. Cesare G. e dall'avv. Gabriella G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, Via B. B. ----, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

visti gli atti di causa;

udita, nella pubblica udienza del 23 aprile 2015, la relazione del consigliere Tommaso Salamone;

sentiti l'avv. Gabriella G. per il convenuto e il Pubblico ministero in persona del Vice procuratore generale dott. Claudio Mori.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 20 novembre 2014, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Umberto P. R. per sentirlo condannare al risarcimento, in favore della Azienda Sanitaria locale (ASL) n. 5 "Spezino", del danno di euro **205.447,43 (duecentocinquemilaquattrocentoquarantesette/43)**, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, inferito dal medesimo alla ASL in relazione ai fatti di seguito descritti.

Espone il requirente: *"In data 21 gennaio 2014, sulla scorta della richiesta del P.M. Penale, il Tribunale di La Spezia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, disponeva, ex art. 321 c.p.p., il decreto di sequestro preventivo n.91/14/28 [doc. n. 3.2] nei confronti del dott. R. al tempo indagato, fino alla concorrenza delle somme per il profitto illecito, quantificato in euro 160.255,69.*

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, successivamente, il 02.04.2014, chiedeva, al termine delle indagini penali, il rinvio a giudizio dell'odierno convenuto, contestandogli [doc. n. 3.2]:

1) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv cp e 314 cp, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Direttore della Struttura Complessa di Urologia dell'ospedale "San Bartolomeo" di Sarzana (e dunque di pubblico ufficiale), autorizzato a svolgere la libera professione in regime di "intramoenia" negli ambulatori del

"Centro Medico Lunense" in Sarzana e nello studio medico in La Spezia via Fiume numero --- (con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n' 5 "Spezzino" n° 1247 del 28 dicembre 2007), più volte, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometteva di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima (il 50% dell'onorario del medico), in tal modo appropriandosene, in particolare, quantomeno:

a. dopo aver visitato Aldo S. a La Spezia nel 2011 in 3 occasioni, riceveva dal predetto la somma complessiva di euro 320, senza versare alcunché all'ASL;

b. dopo aver visitato Sergio T. a La Spezia nel 2011 in 3 occasioni e nel 2012 in un'occasione, riceveva dal predetto la somma complessiva di euro 320, senza versare alcunché all'ASL;

c. dopo aver visitato Gianni G. a La Spezia nel 2011 in una occasione, riceveva dal predetto la somma di euro 80, senza versare alcunché all'ASL;

d. dopo aver visitato Lauro R. a La Spezia in data 26 giugno 2011, riceveva dal predetto la somma di euro 100, senza versare alcunché all'ASL;

e. dopo aver visitato Pasquale T. a La Spezia in data 12 agosto 2011, 5 settembre 2011, 16 settembre 2011, 2 novembre 2011 e 19 aprile 2012, riceveva dal predetto la somma complessiva di euro 750, senza versare alcunché all'ASL;

f. dopo aver visitato Marco S. a La Spezia in data 30 marzo 2011, riceveva dal predetto la somma di euro 120, senza versare alcunché all'ASL;

g. dopo aver visitato Vincenzo M. a La Spezia nelle date del 15 novembre 2000 e 10, 21 gennaio 2011, 23 febbraio 2011 17 giugno 2011 3 occasioni, riceveva dal predetto la somma complessiva di euro 300, senza versare alcunché all'ASL;

h. dopo aver visitato Nando P. a La Spezia nel 2011, riceveva dal predetto la somma di euro 100, senza versare alcunché all'ASL;

i. dopo aver visitato Enrico M. a La Spezia in data 27 luglio 2011 13 giugno 2011, riceveva dal predetto la somma complessiva di euro 220, senza versare alcunché all'ASL;

j. dopo aver visitato Giovanni C. a La Spezia nel novembre 2011, riceveva dal predetto la somma di euro 100, senza versare alcunché all'ASL;

k. dopo aver visitato Giancarlo F. a La Spezia il 17 gennaio 2011, riceveva dal predetto la somma di euro 120, senza versare alcunché all'ASL;

l. dopo aver visitato Sergio D. a La Spezia nel 2011, riceveva dal predetto la somma di euro 150, senza versare alcunché all'ASL;

m. dopo aver visitato Gaspare M. a La Spezia nel settembre 2010, riceveva dal predetto la somma di euro 100, senza versare alcunché all'ASL;

n. dopo aver visitato Francesco C. a La Spezia nel 2010 e nel 2011 in 2 occasioni, riceveva dal predetto la somma complessiva di euro 270, senza versare alcunché all'ASL; fatti commessi a La Spezia nelle date suindicate;

2) il reato previsto e punito dall'articolo 640 2° comma c.p., perché, nella sua qualità descritta al capo che precede di Dirigente Medico, assunto dalla Azienda Sanitaria con contratto a tempo determinato in data 01/03/97, rinnovato periodicamente e, da ultimo, in data 17/05/2012, con artifici raggiri consistiti nell'omettere maliziosamente di comunicare alla ASL n° 5 lo svolgimento della libera professione quantomeno a far data dall'inizio del 2010 negli studi di Genova, via V. n° ----r e di Chiavari, via Vinelli n° 9/3, induceva i competenti funzionari dell'Autorità Sanitaria a corrispondergli per tutto il periodo l'indennità di esclusività e di posizione fissa a variabile da parte della ASL (indennità di esclusività, indennità di posizione fissa e variabile) nonché a rinnovare il contratto al R. in data 17 maggio 2012 (per anni 5) nonostante la violazione del rapporto di

esclusività (in violazione dell'art. 48 della L 41/2006), così procurandosi un ingiusto profitto, con correlativo danno della parte lesa; profitto consistito, in particolare, oltre al rinnovo del contratto in data 17 maggio 2012, nella percezione delle indennità non dovute per un totale di euro 157.205,69 (per il periodo intercorso tra il gennaio 2010 ed il dicembre 2013) con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico; fatto commesso a La Spezia nelle date sopra indicate (fino al dicembre 2013);

3) il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv cp, 323 c.p. e 2 e 6 DM 28/11/2000 Ministero della Funzione Pubblica, perché, più volte, nella sua qualità di Direttore della Struttura Complessa di Urologia dell'ospedale "San Bartolomeo" di **Sarzana** (e dunque di pubblico ufficiale), nello svolgimento delle proprie funzioni, **omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio (come stabilito dagli articoli 2 e 6 del DM 28/11/00 Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), invitava pazienti in cura presso l'Ospedale Civile San Bartolomeo a rivolgersi allo studio privato del prevenuto, così procurandosi un profitto ingiusto, in quanto non dovuto; in particolare:**

a. dopo che Antonio P. era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di **Sarzana**, all'atto della dimissione, invitava il paziente a proseguire l'iter terapeutico (in particolare la fase del postoperatorio e post-visita), presso il proprio studio privato, facendo sì che il predetto P. si sottoponesse a visita nello studio privato del medico in via Fiume a La Spezia, e corrispondesse la somma di 100,00 (ingiusto profitto); fatto commesso a La Spezia il 21 febbraio 2011;

b. dopo che Giancarlo F. era stato sottoposto ad accertamenti diagnostici (biopsia) presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di **Sarzana** (e mentre si trovava in Ospedale allo scopo di ricevere comunicazione dell'esito dell'esame), invitava il paziente a proseguire

l'iter diagnostico presso il proprio studio privato, facendo sì che il predetto Forma si sottoponesse a visita nello studio privato del medico in via Fiume a La Spezia, e corrispondesse la somma di 120,00 (ingiusto profitto); fatto commesso a La Spezia 17 gennaio 2011;

c. dopo che Pasquale T. era stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di Sarzana , telefonava al predetto e lo invitava a proseguire l'iter terapeutico e diagnostico (in particolare la fase del post-operatorio e post-visita), presso il proprio studio privato, facendo sì che il predetto T. si sottoponesse a visita nello studio privato del medico in via Fiume a La Spezia, e corrispondesse la somma di 120,00 (ingiusto profitto); fatto commesso a La Spezia il 2 novembre 2011.”

Il Procuratore Regionale, ritenuta, in relazione ai sopra descritti illeciti di natura penale, la sussistenza di sufficienti elementi per una imputazione di responsabilità amministrativa nei confronti del dott. Umberto Pio R. per danno alla ASL n. 5 “Spezzino”, previa rituale contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 15 novembre 1993, n° 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n° 19, non avendo ritenuto le deduzioni svolte dallo stesso idonee a superare le contestazioni mossegli, lo ha convenuto con il suindicato atto di citazione.

In primo luogo, il requirente contesta al dott. R., nella sua qualità di Direttore di Struttura Complessa di Urologia, autorizzato a svolgere la libera professione in regime di "intramoenia" negli ambulatori del "Centro Medico Lunense" in Sarzana e nello studio medico in La Spezia via F. numero ---, di avere percepito, per visite effettuate nello studio autorizzato di La Spezia, somme senza emettere la prescritta ricevuta dell'Azienda per almeno €3.090,00, costituenti ad avviso della Procura, solo una minima parte delle somme effettivamente percepite in "nero" dall'odierno convenuto dai pazienti e non dichiarate all'Ente sanitario.

Dall'esame delle agende (anni 2011 e 2012) sequestrate dalla Guardia di Finanza nello studio autorizzato di La Spezia, dove il R. esercitava assieme ad altro medico è risultato che il predetto visitava nello studio di via Fiume --- tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), con l'esclusione di due settimane in agosto ed altrettante a fine dicembre, con un orario di visita, variabile a seconda delle prenotazioni, dalle 15.30 alle 17.30, riservando un quarto d'ora a visita.

Dal raffronto degli appuntamenti presenti sulle agende con le ricevute emesse dal R. rinvenute presso l' A.S.L. è emerso che soltanto una parte limitata degli appuntamenti ha dato luogo al rilascio di ricevuta, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Mese	N. appuntamenti rilevati	N. totale ricevute rinvenute c/o A.S.L.	di cui n. ricevute riconducibili agli	
Gennaio	104	14	6	
Febbraio	97	10	6	3 inseriti
Marzo 2011	93	16	10	
Aprile 2011	96	9	6	
Maggio	102	13	6	3 inseriti
Giugno	90	17	13	2 inseriti
Luglio 2011	109	14	9	2 inseriti
Agosto	59	7	3	1 inserito
Settembre	102	32	14	2 inseriti
Ottobre	96	15	12	5 inseriti
Novembre	92	18	10	3 inseriti
Dicembre	42	8	6	1 inserito
Totale 2011	1.082	173	101	22 inseriti

Gennaio 2012	42	14	9	1 inserito
Febbraio 2012	67	12	9	3 inseriti
Marzo 2012	48	12	7	3 inseriti
Aprile 2012 ¹⁴	27	15	5	4 inseriti
Totale al 31/4/12	184	72	30	11 inseriti

Alcuni
pazienti del
medico in
argomento,

individuati a campione tra i nominativi presenti sulle agende riportanti gli appuntamenti relativi allo studio della Spezia, via F. n. ---., assunti a sommarie informazioni dai militari della G.d.F., hanno dichiarato, tra l'altro, di essere stati visitati dal dott. R. una o più volte presso lo studio della Spezia senza che fosse stata rilasciata loro alcuna ricevuta come in dettaglio risulta dalla tabella infra riportata:

Cognome e nome	Codice fiscale	periodo visita*	Importo (€)**	Posto che,
SISTI Aldo	SSTLDA34R12E463J	2011	120,00	ai sensi dell'art. 9 del regolamento della libera professione intramuraria,
		2011	100,00	
		2011	100,00	
TONELLOTTO Sergio	TNLSRG45C13H829J	2011	100,00	approvato con Deliberazione del Direttore Generale del 4/2/2000, n. 54, il 55% della somma di euro 3.090,00, riscossa senza emettere ricevuta, avrebbe dovuto essere versato alla ASL
		2011	120,00	
		2012	120,00	
GIANARDI Gianni	GNRGNN58L22E463D	2011	80,00	
RICCI Lauro	RCCLRA50H12G9251	26/06/2011	100,00	
TAGLIAFERRI Pasquale	TGLPQL38P2OH892N	12/08/2011	150,00	
		05/09/2011	130,00	
		16/09/2011	120,00	
		02/11/2011	120,00	
		19/04/2012	120,00	
		2012	130,00	
STRETTI Marco	STRMRC48C25E463U	30/03/2011	120,00	
MORLANDO Vincenzo	MRLVCN47T04E463N	15/11/2010	120,00	
		21/01/2011	80,00	
		23/02/2011	50,00	
		17/06/2011	50,00	
PAITA Nando	PTANND36S20A373E	2011	100,00	
MANNUCCI Enrico	MNNNRC35S25D9691	27/07/2011	100,00	
		13/06/2011	120,00	
CELLE Giovanni	CLLGNN39E25E463V	Novembre	100,00	
FORMA Giancarlo	FRMGCR39T30E463G	17/01/2011	120,00	
DONATI Sergio	DNTSRG46A10E463G	2011	150,00	
MAZZARELLA Gaspare	MZZGPR37M09G902V	Settembre 2010	100,00	
CIMINO Francesco	CMNFNC33L15H566D	2010	150,00	
		2011	120,00	
		Totale	3.090,00	

(il 10% di spettanza dell'Ente e il 45% per l'effettuazione delle trattenute di legge e per i relativi conguagli), la Procura contesta al convenuto per **la violazione della**

normativa sulla libera professione "intramoenia" un danno erariale pari ad euro 1.699,50, oltre alla rivalutazione.

Il Procuratore regionale contesta, inoltre, al dott. R. la violazione del rapporto di esclusività.

Lo stesso, avendo optato per il rapporto di lavoro esclusivo, avrebbe dovuto esercitare l'attività libero professionale all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda di appartenenza (c.d. attività intramoenia o intramuraria) ovvero, ove in mancanza di queste, presso strutture esterne previa autorizzazione della stessa A.S.L. (c.d. attività intramoenia o intramuraria allargata).

Il primario, dott. R., come già riferito, fino all'entrata in vigore della Delibera del Direttore Generale del 28/11/2013, n. 836, era stato autorizzato ad effettuare la libera professione all'esterno dell'A.S.L. nelle seguenti strutture private:

- a **Sarzana** c/o il Centro Medico Lunense, il venerdì, orario 18.00/19.00 (Delibera Direttore Generale n. 430/2000);

- in La Spezia, via F. n. ---, per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 16.00/17.00 e 18.00/19.00 (Delibera Direttore Generale n. 573/2000).

Deduce il requirente che da ricerche "internet", effettuate dalla G.d.F., è emerso, invece, che il medico in argomento svolgeva attività libero professionale anche in altri studi medici con possibilità di visita prenotabile mediante collegamento al sito "idoctors.it", (non presenti gli indirizzi); e precisamente:

- in Genova, con appuntamenti ogni mezz'ora: nel giorno di martedì il primo alle 18.00 l'ultimo alle 20.00, nel giorno di sabato dalle 14.30 alle 16.30 per un totale di 5 appuntamenti;

- in Genova, zona Albaro, con appuntamenti ogni mezz'ora il primo alle 17.00 l'ultimo alle 18,30, nel giorno di giovedì;

- in Chiavari, con appuntamenti ogni mezz'ora il primo alle 15.00 l'ultimo alle 17.00, nel giorno di martedì;

Il costo per la visita veniva indicato in 100,00 euro.

Sempre tramite la rete internet era possibile prenotare visite a domicilio in Genova, e zone limitrofe, nei giorni di giovedì, con orario 18 e 19 e sabato, con orario 17,18 e 19, con costo per visita indicato in € 150,00.

La G.d.F. ha accertato, dalla società che gestisce il sito, che il dott. REPETTO ha aderito a "idoctors.it" il 19/07/2011, per cessare il 10/08/2012, avendo, in tale periodo, prenotato ed eseguito 12 visite mediante il servizio fornito dalla società informatica (cfr. doc. n.1, allegato 8 — risposta azienda E/doctors S.r.l. del 19/11/2012).

Successive indagini hanno permesso di accertare che il dott. REPETTO svolgeva la libera professione non solo negli ambulatori autorizzati della Spezia e Sarzana, bensì anche a Genova, sicuramente in via V. n. 9/6 e presso la struttura Sanitaria privata "Villa Serena", sita in piazza Leopardi n. 18, nonché a Chiavari, via Vinelli F. n. 9 e che la metodologia di prenotazione non fosse solo quella tramite internet.

A supporto probatorio dei fatti sopra dedotti, l'accusa ha prodotto:

- n. 91 ricevute (n. 36 nel 2010, n. 42 nel 2011 e n. 13 fino maggio 2012) rilasciate nei confronti di persone residenti al di fuori della provincia di La Spezia, principalmente a Genova e dintorni (cfr. doc. n.1, allegato 2);

- n. 46 ricette S.S.N. spedite in farmacie presenti sul territorio di competenza dell'A.S.L. n. 3 "Genovese" nel periodo gennaio 2011 — gennaio 2013 (cfr. doc. n.1, allegato n. 9 — lettera dell'A.S.L. n. 3 Genovese del 16/04/2013).

- le dichiarazioni testimoniali rese alla G.d.F. da alcuni degli assistiti, cui erano state rilasciate le suindicate ricevute, ovvero segnalati dall'azienda E/doctors S.r.l., di cui il

P.R. evidenzia i contenuti più significativi, evidenziano i riscontri con gli altri elementi di prova acquisiti agli atti.

In particolare, il requirente riferisce le seguenti dichiarazioni:

“a) M. Nicola (cfr. doc. n.1, allegato n. 10/A — verbale di sommarie informazioni redatto il 24/04/2013 dai militari della Brigata di Rapallo): il nominativo è stato rilevato dalla ricevuta A.S.L. 5 "Spezzino" n. 5629/2010, datata 21/09/2010, emessa dal dott. R. e relativa all'incasso di €. 130,00 per l'attività intramoenia.

L'escusso ha dichiarato di essersi rivolto privatamente al professionista, odierno convenuto, e di essere stato visitato presso uno studio situato all'interno dei locali della società DE.PI.SAN. di Chiavari, via Vinelli n. 9, int. 3, ricordando la presenza di un altro paziente del dott. R. che aspettava il proprio turno di visita.

β) P. Andrea (cfr. doc. n.1, allegato n. 10/B — verbale di sommarie informazioni redatto il 04/05/2013 dai militari della Brigata di Riva Trigoso ed integrazione del 25/05/2013): il nominativo è stato rilevato dalla ricevuta A.S.L. 5 "Spezzino" n. 731/2012, datata 05/03/2012, emessa dal dott. R. per l'incasso di €. 120,00 per l'attività intramoenia.

La persona sentita ha dichiarato di essersi rivolta direttamente al centro DE.PI.SAN. di Chiavari per una visita urologa, non ricordando chi l'avesse visitata, ma riconoscendo come suoi i dati riportati sulla ricevuta del dott. R..

χ) R. Ottaviano (cfr. doc. n.1, allegato n. 10/C — verbale di sommarie informazioni redatto il 04/05/2013 dai militari della Brigata di Riva Trigoso): il nominativo è stato rilevato dalla ricevuta A.S.L. 5 "Spezzino" n. 1162/2010, datata 09/02/2010, emessa dal dott. R. e relativa all'incasso di €. 130,00 per l'attività intramoenia.

L'escusso ha dichiarato di essersi rivolto al centro DE.PI.SAN. di Chiavari avendo saputo che l'odierno convenuto visitava in tale struttura e di essere ivi stato visitato dal dott. R..

Dalle dichiarazioni del medesimo si evince che il giorno della visita non era il solo paziente atteso dal medico in argomento.

*δ) **P. Mauro** (cfr. doc. n. 1, allegato n. 10/D — verbale di sommarie informazioni redatto il 20/05/2013 dai militari della Tenenza di Busalla): il nominativo è stato rilevato dalla ricevuta A.S.L. 5 "Spezzino" n. 6414/2011, datata 26/11/2011, emessa dal dott. R. di €. 100,00 per l'attività intramoenia, nonché dall'elenco dei nominativi fornito dall'azienda e-doctor.*

La persona sentita dai militari ha dichiarato di aver prenotato la visita tramite "internet" e di essere stato visitato dal dott. R. all'interno di un appartamento sito in Genova, via V. n. ---scala A.

Dall'esame delle ricette del S.S.N. redatte dall'odierno convenuto fuori dal rapporto di servizio con l'A.S.L. n. 5, di cui si tratterà successivamente, è stato accertato dalla G.d.F. che il dott. R. ha emesso numerose ricette con beneficiaria la signora B. Natalina, residente all'indirizzo dove è stata effettuata la visita, risultata essere, da accertamenti anagrafici, sua madre.

*ε) **S. Emilio** (cfr. doc. 1, allegato n. 10/E — verbale di sommarie informazioni redatto il 23/05/2013 da militari di questo Nucleo P.T.): il nominativo era stato segnalato dalla società e/doctor come persona che aveva prenotato tramite internet una visita in data 06/08/2011, pagando € 100,00.*

Il sopra menzionato ha dichiarato di aver prenotato due visite urologiche con il dott. R. per conto della madre, sig.ra P. Gina, e di averla accompagnata la prima volta presso uno studio medico di Genova, sito nella via che conduce all'Ospedale Galliera, nell'estate

del 2011, specificando che trattavasi di un sabato pomeriggio, mentre la seconda visita è stata effettuata a Chiavari (GE), presso la struttura sanitaria "DEPISAN".

Le dichiarazioni sopra richiamate hanno avuto riscontro sia nell'elenco fornito dalla società di prenotazioni a mezzo internet, dove, oltre alla prenotazione fatta a nome di SORU Emilio di cui sopra, risulta una successiva a nome della signora P. Gina in data 13/12/2011, nonché dalle ricevute intestata a P. Gina datate 06/08/2011 e 13/12/2011.

φ) **C. Francesco** (cfr. doc. n. 1 allegato n. 10/F — verbale di sommarie informazioni redatto il 12/06/2013 dai militari della Compagnia di Chiavari): il nominativo è stato rilevato da due ricevute A.S.L. 5 "Spezzino" emesse dal dott. R. come certificazione dell'incasso in regime libero professionale "intramoenia", in particolare n. 1199/2010 datata 21/04/2010 per un importo di € 130,00; n. 3559/2010 datata 04/05/2010 per un importo di € 150,00.

L'escusso ha dichiarato di:

– non ricordare con certezza come ha conosciuto il dott. R., ritenendo probabile di essere di essere stato indirizzato presso tale professionista dall'Istituto privato Depisan di Chiavari, dove presta l'attività il suddetto medico urologo;

– aver effettuato almeno n.8 visite mediche presso il sanitario in argomento, specificando tre presso lo studio privato di Genova, via Atto V. altrettante presso il Depisan di Chiavari, dove ha sempre incontrato altri pazienti in attesa di essere visitati dal medesimo professionista, e due visite presso l'ospedale di La Spezia, dove è stato anche operato, aggiungendo che queste due ultime visite sono avvenute nel 2006 senza pagare nulla in quanto effettuate in regime S.S.N..

g) **P. Francesco Mario** (cfr. doc. n. 1, allegato n. 10/G — verbale di sommarie informazioni redatto il 09/07/2013 dai militari del I° Gruppo Genova): il nominativo è stato rilevato dalle ricevute ASL 5 "Spezzino" n. 1160/2010, del 02/02/2010, di €. 150,00 e n.

5433/2011, del 01/10/2011, di €. 130,00, entrambe emesse dal dott. R. per l'attività intramoenia.

La persona sentita ha dichiarato di essere paziente dell'odierno convenuto dal 2002 e di essere stato visitato dal medesimo sia in Genova, via V. (in una abitazione al cui interno sono presenti locali destinati a studio medico dove, peraltro, ha affermato di aver incontrato altri clienti del dottore) sia presso l'ospedale Felettino della Spezia, nosocomio dove è stato operato alla prostata.

Ha aggiunto di recarsi a visita di controllo dal dott. REPETTO quasi ogni anno.

h) F. Calogero (cfr. doc. n. 1 allegato n. 10/H — verbale di sommarie informazioni redatto il 09/07/2013 dai militari del I° Gruppo Genova): il nominativo è stato rilevato dalla ricevuta A.S.L. 5 "Spezzino" n. 732/2012, del marzo 2012, emessa dal dott. R. e relativa all'incasso di €. 100,00 per l'attività intramoenia.

La persona sentita non ricordava il nome del dottore in trattazione, ma ha dichiarato di aver effettuato una visita da un medico urologo di La Spezia, di cui aveva trovato il nome su internet, nell'inverno del 2012 presso una abitazione sita in Genova, via V., nei pressi dell'ingresso dell'ospedale Galliera, all'interno della quale vi era attrezzato un ambulatorio medico con sala d'attesa.

Occorre, inoltre, fare menzione dell'escussione di alcuni dei beneficiari delle ricette spedite presso farmacie di Genova, ed in particolare dalle seguenti dichiarazioni:

a. C. Anna: in merito ad una ricetta rilasciata il 29/09/2011 ha dichiarato di essere stata visitata dal dott. REPETTO nelle vicinanze dell'Ospedale Galliera di Genova, di aver pagato 120 euro, ma di non avere avuto alcuna ricevuta di pagamento (cfr. doc. n.1 allegato 11/a);

b. F. Gianfranco Mario: in merito ad una ricetta del S.S.N., redatta in data 17/05/2012, ha confermato di essere stato visitato dal dott. R. presso lo studio del

suo medico di base sito in Genova, via Gobetti, pagando più di cento euro.
Dall'esame delle ricevute acquisite presso l'ASL fino a maggio 2012, non risulta il nominativo in argomento (cfr. doc. n.1, allegato 11/b).

c. **M. Mirella Giuseppina:** in merito alla ricetta fattale dal dott. R. in data 14/07/2011 la stessa ha precisato di soffrire di gravi problemi di salute, esibendo anche certificato medico dal quale risulta che la sig. ra M. è affetta dalla malattia di Alzheimer. L'escussa non ricordava il nome del medico, aggiungendo di soffrire spesso di diarrea (il farmaco prescritto dal dott. R. è un antidiarroico) e che il suo medico di base ha lo studio in Genova, via Gobetti. Si rammenta che il precedente escusso ha dichiarato di essere stato visitato dal dott. R. presso gli studi medici siti in tale via (cfr. doc. n. 1, allegato 11/c).

d. **P. Stefano:** ha dichiarato di essere amico di vecchia data del dott. R. e di essere stato operato dallo stesso presso la struttura sanitaria privata Villa Serena nel luglio 2005, con pagamento tramite assicurazione della banca ove lavora. Di essere stato visitato per una visita di controllo presso lo studio di via V., con prescrizione del farmaco Torvast, pagando 120,00 euro, ricevendone fattura che si è fatto rimborsare dalla sua assicurazione privata. Il paziente risulta beneficiario di una ricetta emessa il 12/06/2012, data successiva all'acquisizione delle ricevute presso l'A.S.L. n. 5 "Spezzino". Lo stesso escusso faceva pervenire successivamente agli inquirenti copia della ricevuta con annesso certificato medico del dott. R. sul quale è indicato come studio solo "via Atto Vannucci 9-6 Sc. A — 16128 Genova" (cfr. doc. n. 1, allegato 11/d).

e. **S. Gustavo:** il nominativo era stato scelto dagli inquirenti in relazione ad una ricetta del S.S.N. emessa a suo favore dal medico in trattazione in data 24/05/2012, per la prescrizione di 2 confezioni di "Unoprost". L'escusso ha

dichiarato di essere stato visitato privatamente dall'odierno convenuto tre volte presso studi medici associati siti in zona Albaro a Genova, Villa Serena e via V. n. .
Inoltre ha affermato di essere stato operato dallo stesso dott. R. in regime S.S.N. presso l'Ospedale di Sarzana . In merito ai pagamenti delle visite private l'escusso ha ricordato di aver pagato in una occasione 120,00 euro e, nelle altre due, 100,00 euro; specificando di aver pagato due volte direttamente al dott. R. e di aver pagato la visita effettuata a Villa Serena, diversamente, presso la segreteria della medesima struttura sanitaria. Infine, si era riservato di far pervenire agli inquirenti le ricevute in argomento. Il data 06/11/2013 faceva pervenire, via fax:

- ricevuta per attività libero professionale intramuraria n. 0735/2012, del 17/03/2012, per un importo di 100,00 euro, più 1,81 euro per imposta di bollo, riportante nella descrizione come luogo di effettuazione della prestazione "C/0 VILLA SERENA GE";

- fattura n. 2877/A, del 17/03/2012, emessa dalla Casa di Cura privata Villa Serena S.p.a., corrente in Genova, piazza Leopardi n. 18, per un totale di 25,20 euro, con causale "diritti per uso struttura ambulatoriale da parte del suo medico curante di fiducia da Lei incaricato ex artt. 2229 C. C. e segg.";

- ricevuta per attività libero professionale intramuraria n. 4250/2012, del 12/11/2012, per un importo di 100,00 (cfr. doc. 1, allegato 11/e).

Accertato, da quanto dichiarato dall'escusso e dalla documentazione dallo stesso successivamente esibita, che il dott. R. visitasse anche in una struttura sanitaria privata, gli inquirenti hanno svolto degli accertamenti presso l'ufficio dell'A.S.L. n. 5 Spezzino" competente per la libera professione intramuraria, acquisendo la Deliberazione del Direttore Generale del 19/01/2012, n. 64, relativa alla convenzione con la Struttura privata non accreditata Casa di Cura VILLA Serena di Genova per attività libero-professionale intramoenia nella disciplina di Urologia.

*La convenzione acquisita agli atti, all'art. 5, prevede che: "i nominativi dei medici e dei sanitari ammessi ad utilizzare la presente convenzione risulteranno individuati dal successivo elenco predisposto dall'A.S.L. 5 SPEZZINO e comunicato a Villa Serena, elenco che costituirà parte integrante della presente convenzione." Allo stato attuale delle indagini tale elenco non risulta essere stato predisposto (cfr. doc., annesso al già citato **doc. n. 1, allegato 11/e**).*

*f. T. Agostina: ha fatto due visite in Genova, via Vannucci nel novembre 2012, non si ricorda quanto ha pagato ma è certa che non gli è stata rilasciata alcuna ricevuta (cfr. **doc. n.1, allegato 11/f**)."*

Ritenuto, sulla base dei suindicati elementi probatori, che il dott. R. ha violato il rapporto di esclusività svolgendo, di fatto, un'attività libero professionale "extramoenia" in almeno tre ambulatori medici non dichiarati all'A.S.L. n. 5 "Spezzino", il Procuratore regionale contesta al dott. R. di avere indebitamente percepito dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2013 parte della retribuzione e le indennità legate al rispetto del vincolo dell'esclusività, causando un danno patrimoniale all'Azienda sanitaria, calcolato nella somma complessiva di euro 157.205,69, oltre alla rivalutazione, come rappresentato in dettaglio nella tabella riassuntiva della relazione di polizia erariale della G.d.F. (produzioni della Procura, doc. n. 1, pagg. 17 e 18).

Infine, il requirente contesta al convenuto un'ulteriore voce di danno per avere effettuato prescrizioni mediche su modulario del S.S.N., al di fuori del rapporto di lavoro e/o convenzione.

Il regolamento vigente della libera professione intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario e delle attività a pagamento statuisce che "Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale" (sezione I - LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA — Parte Generale, ultimo capoverso – Prod. Procura doc . n. 1, allegato n. 1).

L'incrocio effettuato dalla A.S.L., su richiesta della G.d.F., dei dati dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali presso strutture dell'Ente sanitario pubblico con le ricette mediche S.S.N. emesse dal dott. R. (sia per farmaci che per prestazioni sanitarie), ha evidenziato che, per il periodo gennaio 2010 — maggio 2012, risultano essere state rilasciate dal predetto convenuto n. 1047 ricette del S.S.N., di cui n. 465 per prestazioni specialistiche e n. 582 per farmaci, in date in cui gli intestatari delle medesime non hanno fruito di visite ambulatoriali presso le strutture dell'A.S.L. n. 5 "Spezzino", né si trovavano ricoverati (Prod. Procura, doc. n.1, allegato n. 14 - compact disk riportante i files di elaborazione).

Tale voce di danno è stata quantificata e contestata nell'importo di euro 46.542,24 oltre alla rivalutazione, così ripartito:

- €. 1.160,71, relativi alle ricette S.S.N. spedite presso le farmacie dell'A.S.L. 3 da gennaio 2011, a gennaio 2013;

- €. 9.640,35, relativi alle ricette S.S.N. spedite presso le farmacie dell'A.S.L. 5 da gennaio 2010 a maggio 2012;

- €. 35.741,18, relativi alle ricette S.S.N. utilizzate per prescrivere prestazioni sanitarie a carico A.S.L. 5 da gennaio 2010 a maggio 2012.

Il convenuto, si è costituito a mezzo degli avv.ti Cesare G. e Gabriella G. con memoria depositata in data 26 marzo 2015.

I difensori, con riferimento al danno connesso alla violazione della normativa sulla libera professione "intra moenia" allargata contestano:

la veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, in sede di assunzione di sommarie informazioni, da quattordici persone, in quanto riferite a fatti risalenti ad almeno uno/due anni prima, per di più formulate in termini dubitativi. Nella specie, non sarebbe possibile ricorrere alla prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ., in quanto non risulterebbe provato alcun fatto certo e incontestabile, da cui possa desumersi il fatto ignoto;

l'affermazione di parte attrice che la somma di euro 3.090,00 percepita dal convenuto senza rilasciare ricevuta costituisca una minima parte delle somme percepite dai pazienti e non dichiarate all'ente sanitario, non sarebbe suffragata da alcuna prova; molte visite venivano effettuate gratuitamente, trattandosi di semplici controlli.

L'importo di effettiva spettanza della A.S.L. non sarebbe di euro 1.699,50, pari al 55% della somma di euro 3.090,00 percepita dal convenuto senza emettere ricevuta fiscale, ma di euro 309,00, pari al 10%, facendo parte il restante 45% - da versare all'Azienda per l'adempimento degli oneri fiscali - del 90% di spettanza del medico.

In via subordinata, i difensori obiettano l'esiguità degli importi contestati.

Con riferimento alla pretesa violazione del rapporto di esclusività e, quindi all'indebita percezione di parte della retribuzione e delle indennità legate al rispetto del vincolo dell'esclusività, i difensori contestano la sussistenza nel caso di qualsivoglia condotta illecita, produttiva di danno erariale, imputabile a responsabilità per dolo o colpa grave del proprio assistito e, in via di subordine, l'ammontare del preteso danno all'ente sanitario, rilevando in particolare quanto segue.

Il dott. R., in conformità della normativa di riferimento e dei contratti di lavoro stipulati con la A.S.L., è stato autorizzato a svolgere l'attività libero professionale, in regime

intramurario non soltanto a Sarzana e La Spezia, ma su tutto il territorio ligure, come risulterebbe confermato dalle dichiarazioni presentate su richiesta della stessa A.S.L. nel 2006, e già prima nel 2004, nelle quali è espressamente indicato, quale luogo di esercizio della libera professione intramoenia in struttura esterna al presidio ospedaliero, anche lo studio di Via V. --- in Chiavari.

Tutte le attività contestate dalla Procura sarebbero state svolte, nel rispetto della disciplina che regola l'attività libero professionale intramuraria c.d. allargata e solo occasionalmente il comparente avrebbe effettuato qualche visita presso l'abitazione in Genova.

Non vi sarebbe agli atti nessuna prova, neppure presuntiva, che le ricette regolarmente rilasciate a persone residenti a Genova e dintorni e le ricette utilizzate per l'acquisto in farmacie presenti sul territorio genovese corrispondano, perciò solo, a prestazioni effettivamente svolte al di fuori della provincia di La Spezia.

Le attività contestate in citazione, non sarebbero comunque idonee ad integrare qualsivoglia violazione del regime di esclusività, in quanto non avrebbero minimamente inciso sull'attività istituzionale della struttura complessa di Urologia della A.S.L. n. 5 "Spezzino" né sul corretto funzionamento del reparto, sia per la loro oggettiva limitatezza e modestia, sia perché eseguite al di fuori dell'orario di lavoro e senza nulla togliere all'attività di servizio pubblico. Anzi, la ASL avrebbe beneficiato delle somme incassate per attività libero professionali in regime intramurario e per l'affluenza alle strutture ospedaliere dello Spezzino, di cui dovrà tenersi conto ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, che sancisce normativamente il principio, pacificamente operante in materia di responsabilità contabile, della compensatio lucri cum damno.

In ordine all'addebito di responsabilità mancherebbe secondo i difensori la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputabilità - intesa come consapevole volontà

concreta dell'autore dell'atto - nonché del dolo ovvero della colpa grave, avendo *“la disciplina dell'attività intramuraria ... formato oggetto di continue modifiche normative prevista da regolamenti aziendali più volte sospesi e modificati nel periodo di riferimento, così da impedirne, o renderne comunque difficoltosa, l'obiettiva conoscenza”*.

Il convenuto avrebbe, invero, agito nel ragionevole convincimento di svolgere l'attività libero professionale intramuraria con l'autorizzazione, quanto meno implicita, dell'ente sanitario e di non violare in alcun modo il rapporto di esclusività con detto ente, né, tanto meno, di arrecargli qualsivoglia nocumento o svantaggio.

Nella specie, mancherebbe un danno concreto ed attuale, in quanto la pretesa della Procura sarebbe fondata su una asserita violazione del rapporto di esclusività sul piano meramente formale, e cioè, in sostanza, sulla mancanza di una formale esplicita autorizzazione della A.S.L. di appartenenza all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nei luoghi indicati.

In via di subordine, la difesa contesta la quantificazione del danno operata dalla Procura con riferimento, non solo dell'indennità di esclusività, ma anche alla retribuzione di risultato e a quella di posizione variabile.

Con riferimento alla voce di danno rappresentata dalle prescrizioni effettuate dal R. su modulario del S.S.N. al di fuori del rapporto di lavoro e/o convenzione, in violazione del divieto previsto dal relativo regolamento, la difesa ribadisce la buona fede del proprio assistito, che non aveva consapevolezza del divieto ed osserva che la condotta così posta in essere non ha recato danno al servizio sanitario, atteso che, se il professionista non avesse effettuato le prescrizioni direttamente, le stesse sarebbero state fatte dal medico di base, con identico costo per il servizio sanitario.

I patrocinatori concludono chiedendo di *“assolvere il componente da ogni domanda contro di esso proposta in quanto infondata e comunque non provata; in via meramente*

subordinata, per la contestata e non creduta ipotesi che venisse ritenuta sussistente la responsabilità del concludente, ridurre congruamente, anche avvalendosi dei poteri di riduzione equitativa spettanti al Collegio, l'ammontare a suo carico.

Vinte le spese e i compensi di lite, con tutti i relativi accessori.

..... occorrendo in via istruttoria sia disposta CTU contabile diretta ad accertare l'effettivo e concreto danno in pur denegata ipotesi subito dalla pubblica amministrazione, espungendo in ogni caso dalle voci di danno quanto percepito per indennità di posizione e di risultato”.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Gabriella G. per il convenuto ed il Pubblico ministero, in persona del Vice procuratore generale dott. Claudio Mori, hanno illustrato le argomentazioni svolte negli atti scritti, ribadendone tutte le conclusioni. Al termine, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Procuratore regionale chiede che il dott. R., Direttore di Struttura Complessa di Urologia, autorizzato a svolgere la libera professione in regime di "intramoenia" allargata, sia condannato a risarcire all'ASL n. 5 "Spezzino" le seguenti somme:

euro 1669,50, quale quota (55%) spettante alla ASL della somma di euro 3.090,00, percepita dallo stesso per prestazioni mediche effettuate in studi autorizzati per la libera professione, senza emettere la prescritta ricevuta "A.S.L.";

euro 157.205,69 relativi a parte della retribuzione ed alle indennità legate al vincolo di esclusività indebitamente percepite, dal mese di gennaio 2010 al mese di dicembre 2013, per avere violato il rapporto di esclusività, svolgendo di fatto attività libero professionale "extramoenia" in almeno tre ambulatori medici non dichiarati all'ASL n. 5 "Spezzino";

euro 46.542,24 per farmaci illegittimamente prescritti su ricette del S.S.N. a seguito di visite in regime di libera professione a soggetti che non risultano aver fruito di servizi sanitari della ASL n. 5.

Prima di procedere all'esame della fondatezza delle pretese attoree si ritiene utile fare un breve richiamo alla normativa che disciplina l'attività dei medici ospedalieri optanti per il rapporto di lavoro esclusivo, con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria allargata.

E' noto che, sin dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, al personale medico è stata riconosciuta la possibilità di esercitare l'attività professionale nelle ore libere, anche nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza (art. 43, comma 1, lett. d).

Il diritto dei medici dipendenti ospedalieri a svolgere la libera professione è stato confermato dalla legislazione successiva in materia, a partire dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, sia per il personale medico che avesse scelto il rapporto a tempo determinato sia per quello che avesse scelto il rapporto di lavoro a tempo pieno; in quest'ultimo caso, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale (art. 35, comma 2, lett. d) del D.P.R. 20.12.1979, n. 761).

Il legislatore ha rivisto più volte il rapporto di lavoro e di servizio dei medici ospedalieri (l. 30 dicembre 1991, n. 412; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l. 23 dicembre 1996, n. 662, l. 23 dicembre 1998, n. 448...), in una prospettiva volta a privilegiare l'esclusività del rapporto di lavoro, incentivando anche sotto il profilo economico la scelta per l'attività intramuraria, la cui nozione è stata dilatata fino a ricomprendervi la c.d. "intramoenia allargata".

La legge n. 448/1998, ha demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione degli aspetti economici del rapporto dei sanitari optanti per il regime extramurario, statuendo all'art. 72, comma 5, che " ... *in attesa della disciplina contrattuale*

di cui al comma 4, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50% e non si dà luogo alla retribuzione di risultato “. Con il successivo comma 7, ha disposto che *“I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito”*, comminando, in caso di violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, severe sanzioni, quali *“ la risoluzione del rapporto di lavoro....”* , e *“ ... la restituzione dei benefici economici ricevuti, connessi al rapporto di esclusività.*

Il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nell'introdurre norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ha aggiunto al D.Lgs. n. 502/92 l'art. 15 quinquies, che ha ridefinito le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario, prevedendo la possibilità di svolgere l'attività libero professionale anche presso altra azienda del Servizio sanitario nazionale o altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con dette strutture (c.d. intramoenia allargata).

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72, comma 11, della l. n. 448 del 1998, con D.P.C.M. del 27 marzo 2000 è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, con cui è stato disposto che, nei casi in cui non fosse possibile reperire all'interno dell'azienda strutture e spazi idonei per lo svolgimento di attività libero-professionali, i direttori generali prevedessero specifiche disposizioni transitorie per consentire ai dirigenti sanitari titolari di rapporto di lavoro esclusivo di utilizzare studi professionali, osservando rigorosi criteri direttivi, e specificatamente: la previa autorizzazione; lo svolgimento dell'attività in una unica sede nella regione; la definizione, d'intesa con l'azienda sanitaria, degli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale; l'applicazione di tariffe definite dall'azienda; la

prenotazione delle prestazioni tramite la struttura pubblica; l'emissione di ricevute o fatture su bollettario aziendale.

Con il C.C.N.L. dell'Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 (periodo contrattuale 1998-2001) è stata introdotta l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, prevedendo anche la riduzione della retribuzione di posizione e l'esclusione della retribuzione di risultato nei confronti dei dirigenti medici che non avessero optato per l'esclusività del rapporto

Ciò premesso, la Sezione deve, anzitutto, verificare la fondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dalla Procura con riferimento all'omesso versamento alla ASL n. 5 "Spezzino" della somma di euro 1699,50 per prestazioni sanitarie rese dal convenuto, nell'esercizio di attività intramuraria, senza emettere la prescritta ricevuta.

A tale riguardo, risulta dagli atti che ben 14 dei 19 assistiti - individuati tra coloro per i quali risultavano prenotazioni presso lo studio medico autorizzato di La Spezia - escussi dalla Guardia di Finanza in sede di sommarie informazioni, hanno dichiarato di avere ricevuto prestazioni specialistiche dal dott. R. senza ricevere, in una o più occasioni, la relativa ricevuta. Nei casi in cui i soggetti escussi (G., T., S., M., C., C.) hanno affermato di non ricordare se avevano avuto o meno la ricevuta dei pagamenti fatti al medico, i militari della G.d.F. ne hanno accertato il mancato rilascio attraverso il controllo della documentazione acquisita presso l'ASL.

Nessun dubbio può dunque sussistere sulla fondatezza della richiesta risarcitoria in questione, per cui, posto che le prestazioni percepite senza emissione delle prescritte ricevute ammontano ad euro 3.090,00, il danno inferto alla ASL in relazione a tale condotta illecita di carattere evidentemente doloso risulta essere stato correttamente determinato dalla Procura attrice, nella somma di euro 1.699,00, pari al 55% di euro 3.090,00, oltre alla rivalutazione monetaria.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 9 del regolamento della libera professione intramuraria, approvato con Deliberazione del Direttore Generale del 4/2/2000, n. 54, della somma riscossa senza emettere ricevuta, avrebbe dovuto essere versato alla ASL (il 10% di spettanza dell'Ente e il 45% - la metà del 90% spettante al medico- per l'effettuazione delle trattenute di legge e per i relativi conguagli).

In proposito non appare condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo cui tale voce di danno non dovrebbe includere il 45% dei compensi destinati all'adempimento degli oneri fiscali gravanti sul medico, dal momento che l'accertamento di maggiori compensi non dichiarati non fa venire meno gli adempimenti fiscali posti a carico della ASL.

Parimenti fondata risulta la pretesa azionata dalla Procura con riferimento al danno rappresentato dall'indebita corresponsione di parte della retribuzione e delle indennità di risultato e di esclusiva.

La condotta censurata attiene alla violazione da parte dell'odierno convenuto dei doveri connessi all'esclusività del rapporto di lavoro.

Ed invero, avendo il dott. R. optato per il rapporto di lavoro esclusivo, lo stesso avrebbe dovuto esercitare l'attività libero professionale all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda di appartenenza (c.d. attività intramoenia o intramuraria) ovvero, in mancanza delle stesse, presso strutture esterne (c.d. attività intramoenia o intramuraria allargata), previa autorizzazione della stessa A.S.L. con orari e tariffe definiti d'intesa tra l'Azienda ed il Dirigente medico, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della libera professione intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario, approvato con D.D.G. n. 54 del 4 febbraio 2000.

Nella specie, il dott. R. era stato autorizzato ad effettuare la libera professione all'esterno dell'A.S.L. nelle seguenti strutture private:

- a **Sarzana** c/o il Centro Medico L., il venerdì, orario 18.00/19.00, con tariffa indicata di euro 115,00 – 155,00 (Delibere Direttore Generale n. 430/2000 e n. 1247/2007);

- in La Spezia, via F. n. ---, per i giorni di lunedì, con orario 16.00/17.00, e mercoledì e venerdì, con orario 18.00/19.00 e tariffa indicata di euro 120,00 – 250,00 (Delibere Direttore Generale n. 573/2000 e n. 1247/2007).

Dall'indagine svolta dalla G.d.F. è invece risultato che il predetto ha svolto attività libero professionale, non solo negli ambulatori autorizzati della Spezia e di **Sarzana**, bensì anche a Genova, in via .i n. --- e presso la struttura Sanitaria privata "Villa Serena", sita in piazza Leopardi n. 18, nonché a Chiavari, in via Vinelli n. 9, con possibilità di effettuare prenotazioni anche tramite il sito "idoctors.it". Dal 19/7/2011 al 10/8/2012 (data in cui, a seguito dell'avvio delle indagini, il nominativo dello stesso venne cancellato dal sito) sono state prenotate ed eseguite mediante il servizio offerto dalla società informatica n. 12 visite (dichiarazione dell'Azienda "E/doctors S.r.l." del 19/11/2012).

I militari della Guardia di Finanza hanno inoltre accertato che il R., pur avendo richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramuraria per un'ora al giorno, tre giorni la settimana, in realtà visitava dal lunedì al sabato, quattro giorni su sei, per oltre due ore, prendendo appuntamenti distanziati di mezz'ora, come risulta dalle agende degli appuntamenti rivenute dalla G.d.F. nello studio di La Spezia e dalle pagine scaricate dal sito internet "idoctors.it", del cui contenuto si è dettagliatamente riferito nell'esposizione del fatto.

Né ha pregio l'assunto difensivo secondo cui il dott. R. sarebbe stato autorizzato a svolgere l'attività intramoenia "su tutto il territorio ligure", per avere comunicato con note del 2004 e del 2006 l'esercizio della libera professione intramoenia anche nello studio di Chiavari, via Vinelli n.--- (un'ora il martedì ed a settimane alterne).

Tali note, di cui peraltro non è stata fornita la prova dell'avvenuta comunicazione alla Direzione amministrativa della ASL n. 5, oltre a non recare comunque l'indicazione di tutti gli ambulatori in cui il medico svolgeva l'attività professionale, sono irrilevanti in quanto l'attività intramoenia, come pure le modalità di svolgimento della stessa (locali, orari), debbono essere formalmente autorizzate dalla Direzione dell'ASL e le suindicate delibere del D.G. n. 573/2000 e n. 1247/2007, la seconda delle quali successiva alle note invocate dalla difesa, hanno autorizzato l'attività libero professionale limitatamente agli ambulatori siti in **Sarzana** ed a La Spezia.

Lo svolgimento da parte del R. di attività professionale extramuraria, accanto a quella autorizzata, è desumibile, anzitutto, dal rinvenimento di n. 91 ricevute rilasciate nel periodo 2010 – maggio 2012 nei confronti di persone residenti al di fuori della provincia di La Spezia, principalmente a Genova e dintorni, nonché di n. 46 ricette del S.S.N. spedite in farmacie presenti sul territorio di competenza dell'A.S.L. n. 3 "Genovese" nel periodo gennaio 2011 — gennaio 2013.

I suindicati elementi di carattere fortemente indiziario hanno trovato pieno riscontro nel restante materiale probatorio acquisito al processo ed *in primis* nelle dichiarazioni testimoniali rese alla G.d.F. da alcuni degli assistiti, cui erano state rilasciate le suindicate ricevute, ovvero segnalati dall'Azienda E/doctors S.r.l., come soggetti che hanno fruito delle prestazioni dello specialista utilizzando i servizi della società informatica. Delle predette dichiarazioni, agli atti del processo, sono stati riportati ampi stralci nell'esposizione in fatto.

Diversi pazienti hanno dichiarato di essere stati visitati dal dott. R. nel centro DE.PI.SAN. Di Chiavari; il sig. F. ha dichiarato di essere stato visitato a Genova in un'abitazione sita in via V., nei pressi dell'Ospedale Galliera, all'interno della quale vi era attrezzato un ambulatorio medico con sala d'attesa; altri hanno dichiarato di essere stati

visitati nei pressi dell'Ospedale Galliera (Chessa), in Genova via Gobetti (Montobbio), a Villa Serena (Stefanelli), in via Vannucci (Podestà, Tronchin).

Gli elementi probatori sopra esaminati rendono evidente che il convenuto, pur essendo legato alla ASL n. 5 "Spezzino" da rapporto di lavoro esclusivo, ha svolto accanto all'attività intramuraria, per la quale era stato autorizzato, una rilevante attività professionale in orari e in studi diversi da quelli autorizzati, violando in modo consapevole e volontario l'obbligo assunto nei confronti dell'Azienda sanitaria di "svolgere a tempo pieno e con *impiego esclusivo*" le funzioni di primario ospedaliero.

Di conseguenza, lo stesso ha beneficiato indebitamente del più favorevole trattamento economico spettante ai medici che intrattengono con l'Amministrazione ospedaliera rapporto di lavoro esclusivo, cagionando alla ASL un danno corrispondente alla differenza tra quanto percepito in rapporto di esclusività e quanto avrebbe dovuto percepire in regime di non esclusività.

Con riferimento a quest'ultima richiesta risarcitoria la difesa del convenuto obietta la mancanza di un danno concreto ed attuale alla ASL ed il fatto dall'accusa non sarebbe stata data dimostrazione del mancato assolvimento degli obblighi e dei doveri connessi all'espletamento dell'attività a tempo pieno.

L'eccezione è infondata. Difatti, nella specie, il danno è rappresentato non da una mancata prestazione, ma dalla erogazione di compensi non dovuti. Va, infatti, considerato che i maggiori emolumenti connessi al rapporto di lavoro esclusivo (indennità di

esclusività, di risultato e parte della retribuzione variabile) non sono attribuiti in relazione a maggiori prestazioni richieste, ma sono diretti unicamente a compensare i minori guadagni derivanti dalla rinuncia da parte del medico alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria a titolo non gratuito (cfr. Corte dei conti, Sez. Sardegna n. 145/2013 e n. 19/2012, Sez. App. Sicilia n. 22/2012).

D'altra parte, appare significativo che il legislatore abbia previsto, in caso di **violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni sanitarie**, la "restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo" istituito per l'esclusività del rapporto (art. 72, comma 7, l. n. 448/1998).

Passando alla individuazione degli emolumenti illegittimamente corrisposti al convenuto, si osserva che, in applicazione dei contratti collettivi relativi alla dirigenza medica (art. 47 del CCNL dell' 8/6/2000, artt. 12, 43 e allegato n. 6, Tab. 2, del CCNL del 3/11/2005), al dirigente medico con rapporto di lavoro non esclusivo non competono l'indennità di esclusività, di cui all'art. 42 del CCNL 1998 – 2001, e l'indennità di risultato, mentre la retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) spetta nella misura stabilita dall'art.47, comma 1, del CCNL dell'8/6/2000 (ex plurimis, Corte conti, sent. n. 200/2015).

Ciò posto, gli emolumenti indebitamente corrisposti al dott. R. nel periodo contestato, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, sono stati correttamente quantificati dall'Amministrazione danneggiata in euro 157.205,69; di conseguenza, lo stesso per la violazione l'obbligo di esclusività deve essere condannato a rifondere all'Amministrazione la somma predetta.

Invece, la Sezione non ritiene fondata l'ulteriore voce di danno (di euro 46.542,24) contestata al convenuto per avere prescritto nell'esercizio della libera professione - sia in regime intramuraria che extramuraria - farmaci e prestazioni specialistiche su modulario

del S.S.N., in violazione dell'art. 15-quinquies, comma 4, del D.Lgs. n. 502/92, recepito nel regolamento della libera professione intramuraria dei dirigenti (approvato con D.D.G. n. 54/2000, cit.), che non consente l'uso del ricettario del S.S.N. nello svolgimento dell'attività libero professionale.

Ed invero, premesso che il convenuto aveva indubbiamente la necessaria competenza tecnica ad effettuare le prescrizioni in questione – relativamente alle quali, peraltro, non è stato avanzato alcun dubbio sull'appropriatezza e/o congruità – ed aveva, altresì, titolo ad utilizzare il ricettario aziendale a favore dei fruitori di visite ambulatoriali presso la ASL, la Sezione ritiene che detta violazione non abbia cagionato un danno effettivo al Servizio Sanitario Nazionale, atteso che, ove il professionista non avesse effettuato le prescrizioni direttamente, le stesse sarebbero state fatte dal medico di base degli assistiti, con la conseguenza che il costo sarebbe stato comunque posto a carico del S.S.N.

In proposito osserva il collegio che, nella specie, la riproduzione delle ricette da parte del medico di base non si configura come un fatto meramente eventuale, dovendo considerarsi che i pazienti del R. erano soggetti aventi effettiva necessità delle prescrizioni in questione e seriamente motivati a seguire le indicazioni dello specialista scelto dagli stessi fiduciarmente con onere interamente a loro carico, per cui sulla base di elementari principi di logica, i predetti avrebbero certamente richiesto la riproduzione delle prescrizioni sul ricettario del S.S.N. al proprio medico di base, che non avrebbe avuto motivo per non effettuarle.

Di conseguenza, il convenuto deve essere mandato assolto da tale specifico addebito per non aver cagionato alcun danno alla ASL.

Per la considerazioni svolte, la Sezione ritiene, pertanto, in parziale accoglimento della domanda attrice, che il convenuto debba essere condannato, in favore della ASL n. 5

“Spezzino”, al pagamento della somma complessiva di euro 158.905,19 (centocinquantottomilanovecentocinque/19), di cui euro 1669,50, per somme non versate alla A.S.L. ed euro 157.205,69, per emolumenti indebitamente percepiti dalla stessa, oltre a rivalutazione monetaria a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il dott. **U. P. R.** al pagamento in favore della ASL n. 5 “Spezzino” – Regione Liguria della somma di **euro 158.905,19 (centocinquantottomilanovecentocinque/19)**, oltre a rivalutazione monetaria a decorrere dall'1 gennaio 2014.

Dalla data di deposito della presente sentenza sulla somma risultante saranno dovuti gli interessi legali fino al pagamento.

Condanna, inoltre, lo stesso al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 751,90 (settecentocinquantuno/90).

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio del 23 e 29 aprile 2015.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to(Tommaso Salamone)

f.to(Luciano Coccoli)

deposito in segreteria 1 luglio 2015

il direttore della segreteria

f.to(Carla Salamone)